

Concessione di costruzione e gestione del nuovo ospedale dell'ASL CN 2**Collegio tecnico consultivo****Verbale della seduta del 19 febbraio 2024**

L'anno duemilaventiquattro, il giorno diciannove del mese di febbraio, alle ore 18.00, si è riunito il Collegio tecnico consultivo in epigrafe, nelle persone dei signori:

- dott. Marco Piletta, Presidente;
- avv. Marco Annoni, componente;
- arch. Silvano Bonelli, componente;
- ing. Francesco Carlucci, componente;
- avv. Stefano Quadrio, componente.

La riunione si svolge in videoconferenza. Il verbale è redatto dal Presidente.

Il Presidente, constatata la regolarità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta.

Il Presidente da atto che le parti hanno fatto pervenire, tramite PEC, la documentazione che era stata richiesta dal Collegio nella seduta del 22 novembre 2023, riguardante il quesito n. 11, relativo alla riserva n. 9 iscritta dalla concessionaria nel conto finale, e il quesito n. 13, relativo alla riserva A formulata dalla concessionaria in calce al certificato di collaudo. In particolare, sono pervenute: il 22 dicembre 2023 la relazione della concessionaria; il 17 gennaio 2024 le controdeduzioni della stazione appaltante e lo scorso 8 febbraio le repliche della concessionaria a tali controdeduzioni. Il Presidente rammenta altresì che i termini per le produzioni documentali, stabiliti dal Collegio nella seduta del 22 novembre 2023, erano stati oggetto di proroghe, accordate alla stazione appaltante, con PEC del 31

dicembre 2023, e poi alla concessionaria, con PEC del 5 febbraio 2024.

Il Collegio procede all'esame dei quesiti n. 11 e 13 alla luce della documentazione acquisita. Al termine dell'ampia e approfondita discussione e a sintesi delle risultanze della stessa, il Presidente pone ai voti la determinazione n. 11, allegata al presente verbale per farne parte integrante e sostanziale, chiedendo al Collegio di pronunciarsi sulle sei sezioni nelle quali si articola.

Sulla sezione n. 1 ("Premesse") esprimono voto favorevole tutti i componenti del Collegio ed è, quindi, approvata all'unanimità.

Sulla sezione n. 2 ("Sulla risarcibilità del ritardo") esprimono voto favorevole il dott. Piletta, l'avv. Annoni e l'ing. Carlucci e voto contrario l'arch. Bonelli e l'avv. Quadrio ed è, quindi, approvata a maggioranza.

Sulla sezione n. 3 ("Sul risarcimento delle spese per il mantenimento della struttura") esprimono voto favorevole il dott. Piletta, l'arch. Bonelli e l'avv. Quadrio e voto contrario l'avv. Annoni e l'ing. Carlucci ed è, quindi, approvata a maggioranza.

Sulla sezione n. 4 ("Sugli interessi maturati sulla rata di saldo") esprimono voto favorevole tutti i componenti del Collegio ed è, quindi, approvata all'unanimità.

Sulla sezione n. 5 ("Sul risarcimento dei premi per garanzie fideiussorie e assicurative") esprimono voto favorevole tutti i componenti del Collegio ed è, quindi, approvata all'unanimità.

Sulla sezione n. 6 ("Sul risarcimento per ritardata restituzione della garanzia definitiva") esprimono voto favorevole il dott. Piletta, l'arch. Bonelli e l'avv. Quadrio e voto contrario l'avv. Annoni e l'ing. Carlucci ed è, quindi,

approvata a maggioranza.

In relazione alla determinazione n. 11, l'arch. Bonelli e l'avv. Quadrio chiedono l'inserimento a verbale della seguente dichiarazione: *«Il dissenso espresso in merito alla prima parte della determinazione, quella relativa alla risarcibilità del danno, discende dalla non condivisione del presupposto secondo il quale sarebbe spettato alla ASL concedente provare che il ritardo è stato determinato da impossibilità derivante da causa ad essa non imputabile ai sensi dell'art. 1218 del Codice civile.*

Con l'accordo del 25 marzo 2020, le parti hanno convenuto che il certificato di collaudo sarebbe stato emesso "entro sei mesi dall'ultimazione dei lavori" e, quindi entro il 15 agosto 2020. Non si trattava perciò di una obbligazione della ASL, ma di entrambe le parti; ne deriva che non era la ASL a dover dimostrare di non aver potuto rispettare l'impegno assunto, ma il Concessionario a dover dare la prova che il mancato rispetto del termine concordato era dovuto ad esclusiva responsabilità della ASL. Né si può ritenere che comunque la responsabilità della ASL derivi dal fatto che il Collaudatore, cui sarebbe imputabile il ritardo, debba ritenersi un organo della stazione appaltante. Il Collaudatore, infatti, benchè si ponga in rapporto di servizio con l'amministrazione che lo nomina, è una figura terza e indipendente da questa, che ha l'onere di verificare l'adempimento contrattuale nel rispetto della normativa specifica sugli appalti pubblici, tanto è vero che risponde personalmente di eventuali carenze nella sua attività e il collaudo, una volta completato, deve essere approvato dalla Amministrazione: sicchè la ASL concedente non poteva essere ritenuta responsabile dei ritardi del collaudatore e, dunque, essere chiamata a

rispondere del ritardo nella conclusione del collaudo. Al limite il ritardo avrebbe potuto essere valorizzato come una ipotesi di mutamento delle condizioni della Concessione e, quindi, causa legittimante di una richiesta di revisione della stessa ai sensi dell'articolo 27 del contratto.

In secondo luogo non si ritiene comunque corretta la quantificazione del ritardo.

Come esattamente rilevato nella determinazione, il collaudatore, nella sua Relazione riservata sulle domande avanzate dal concessionario all'atto della sottoscrizione del certificato di collaudo, ha evidenziato che "Il Conto Finale è stato prodotto dal Direttore dei Lavori in data 15/02/2022 sottoscritto dal Concessionario in data 4/08/2022, la relazione di accompagnamento al Conto finale è stata prodotta in data 14/04/2022. Il RUP ha predisposto la propria relazione di accompagnamento sullo Stato Finale in data 5/09/2022".

Più in generale per consentire il deposito della Relazione di collaudo Tecnico Amministrativo, è necessario che il collaudatore acquisisca tutta la documentazione prevista dalla legge e dal relativo Regolamento di Attuazione per esprimersi sulla "collaudabilità" dell'opera (cfr. art.190 del DPR 554/1999) in assenza di tali documenti il collaudo, a norma di legge, non poteva essere ultimato.

Né per le ragioni sopra evidenziate, si può ritenere che fosse onere della stazione appaltante, provare che il ritardo nella messa a disposizione di tali documenti non fosse a lei imputabile. Tolta la relazione di accompagnamento allo Stato Finale, che è stata predisposta dal RUP nei tempi strettamente necessari, gli altri documenti dovevano essere predisposti dal Direttore dei Lavori, un soggetto che non aveva alcun rapporto organico o di servizio con

*la amministrazione concedente, o messi a disposizione dal Concessionario
Perciò nessuna responsabilità per il ritardo nella approvazione del collaudo
poteva configurarsi fino a quando il Collaudatore non ha avuto a
disposizione i documenti sopra elencati.»*

*In relazione alla determinazione n. 11, l'avv. Annoni e l'ing. Carlucci
chiedono l'inserimento a verbale della seguente dichiarazione: “Non
condividono il mancato riconoscimento delle spese per il mantenimento della
struttura al servizio delle operazioni di collaudo posto che il Concessionario
ha documentato in atti che nel periodo di indebito prolungamento delle
stesse, accertato dal CCT, ha dovuto continuare ad impiegare figure
professionali del tutto estranee alla organizzazione aziendale occorrente per
le sole attività di gestione e manutenzione.*

*Non cogliere questa evidenza in atti da parte del CCT ha determinato una
ingiusta penalizzazione del Concessionario a fronte di un accertato
inadempimento dell'Azienda Sanitaria.*

*Altresì non condividono il mancato riconoscimento del danno arrecato dalla
ritardata restituzione della garanzia definitiva, anch'essa conseguenza
dell'inadempimento dell'Azienda.*

*Posto che tale ritardata restituzione ha ridotto, per il periodo di ritardo, le
disponibilità fidejussorie del Concessionario (legate al complessivo importo
disponibile all'operatore economico di linee per firma il c.d. “castelletto”) è
stata l'intera attività del Concessionario ad essere oggettivamente limitata.*

*Richiedere una prova per eventuali iniziative non perseguite costituiva
dunque un onere non concretamente esigibile non potendosi richiedere la
prova di una impossibilità puntuale di operare quando la limitazione ha*

investito l'intera capacità imprenditoriale del soggetto per una circostanza oggettiva".

Il Collegio procede, quindi, a liquidare la parte variabile del compenso, spettante ai propri componenti, in relazione alla **determinazione n. 11** di cui sopra. Premesso che le questioni risolte presentano prevalente carattere giuridico, sicché il compenso è determinato secondo quanto previsto per l'attività stragiudiziale al capo IV del decreto del Ministro della giustizia 10 marzo 2014, n. 55, come aggiornato dal decreto del Ministero della giustizia 8 marzo 2018, n. 37; che, data la natura e la difficoltà delle questioni trattate, si può fissare il compenso nel valore medio, come desumibile dalla tabella 25, allegata al predetto decreto ministeriale; che, essendo il valore della controversia pari ad € 6.522.626,07 e, quindi, ampiamente superiore ad € 520.000,00, si può applicare al compenso risultante dalla predetta tabella una maggiorazione del 20%, ai sensi dell'art. 22 del citato decreto ministeriale; che sull'importo va applicata una maggiorazione del 10%, per tenere conto in modo forfetario delle spese, e, per il Presidente, un'ulteriore maggiorazione del 10%; vista la sez. 7.2.1. delle Linee guida approvate con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili 17 gennaio 2022; il Collegio delibera, all'unanimità, di liquidare **la parte variabile del compenso relativa alla determinazione n. 11 in € 8.523,24 per il Presidente e € 7.748,4 per ciascuno degli altri membri.**

Il Collegio passa, quindi, all'esame delle questioni sottoposte con il quesito n. 12. Al riguardo, il Collegio, su proposta del Presidente e in coerenza con i criteri procedurali deliberati nella seduta del 28 marzo 2022, delibera all'unanimità:

1) al fine di assicurare il più ampio contraddittorio tra le parti, di convocare le medesime per un'audizione e di dare loro la possibilità di produrre ulteriore documentazione, relativa alle questioni oggetto di audizione, entro e non oltre la data fissata per l'audizione stessa;

2) di dare mandato al Presidente di comunicare alle parti quanto sopra, proponendo il 4 marzo 2024, a partire dalle ore 18.00, quale data della seduta nel corso della quale svolgere la prima audizione delle parti.

Il Presidente, constatato che non vi sono altri argomenti da trattare, dichiara chiusa la seduta e scioglie l'adunanza alle ore 19.30.

°°0°°

Il presente documento, che consta di 7 pagine, è firmato in modalità digitale da:

dott. Marco Piletta;

avv. Marco Annoni;

arch. Silvano Bonelli;

ing. Francesco Carlucci;

avv. Stefano Quadrio.